



TRIBUNALE FEDERALE FIPAV

COMUNICATO UFFICIALE N° 06 – 18 LUGLIO 2024

Riunione del 10 luglio 2024

89.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:

- Sig.ra **F. G.** in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale
- Sig.ra **P. F.** in persona dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale

IL TRIBUNALE FEDERALE

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice Presidente
- Avv. Andrea Ordine Componente

Il procedimento che ci occupa è stato incardinato dalla Procura Federale nei confronti di:

G. P. e F. P., per aver, *in violazione degli artt. 9, 16 Statuto Fipav, 74 e 75 Reg. Giur. nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dato luogo ad una rissa al termine dell'incontro disputatosi in data *****2024 presso l'impianto sportivo "*****", tra *****;*

OSSERVA

Il presente procedimento trae origine dalla nota del *****2024 con la quale il Giudice Sportivo Regionale dell'Umbria trametteva alla Procura Federale il Comunicato Ufficiale n. ***** , emesso in pari data, nel quale dava atto della rissa avvenuta tra le atlete incolpate al termine dell'incontro disputatosi in data *****2024 presso l'impianto sportivo ***** , tra *****.

Espletata la fase istruttoria, anche con l'acquisizione delle memorie difensive redatte nell'interesse di entrambe le prevenute, le stesse venivano deferite da parte della Procura Federale dinanzi al Tribunale Federale il quale deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - da tenersi in modalità di videoconferenza - convocando le parti per il giorno 10/7/2024.

Alla predetta udienza, si collegava il Sostituto Procuratore Federale, avv. Massimo Caravetta, nonché l'atleta G. F. con la mamma, e l'atleta F. P. con il papà.

Il rappresentante della Procura Federale esponeva i fatti di cui all'atto di deferimento e, ritenuta provata la responsabilità disciplinare delle incolpate, chiedeva applicarsi a carico delle stesse la sospensione da ogni attività federale per mesi sei ciascuna. Le atlete (ed i rispettivi genitori) pur





ammettendo espressamente il fatto contestato, chiedevano l'applicazione di una sanzione meno afflittiva.

Il Tribunale Federale, preso atto degli scritti e delle argomentazioni difensive emerse anche in sede di discussione orale, si ritirava in camera di consiglio e, all'esito, dava lettura del dispositivo riservandosi di depositare le motivazioni della decisione entro dieci giorni.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il comportamento oggetto di contestazione da parte dell'Ufficio della Procura Federale risulta adeguatamente provato, non contestato ed, anzi, espressamente ammesso da entrambe le parti coinvolte.

Tutte e due le atlete, infatti, hanno espressamente confermato la dinamica degli eventi ed il proprio contegno antisportivo e antiregolamentare.

Non colgono nel segno le richieste avanzate dal genitore di graduare la sanzione da comminare all'atleta che ha "solo" reagito alla provocazione dell'atleta avversaria.

Ed invero, a qualsiasi contegno antisportivo e *latu sensu* provocatorio (nel caso di specie, omettere il saluto finale, recarsi nel campo avversario con atteggiamento minaccioso ed aggressivo) non può essere, in alcun modo, opposta una reazione violenta da parte dell'atleta asseritamente aggredita.

La (re)azione – peraltro violenta – merita identica sanzione all'azione antisportiva.

La dimostrata consapevolezza di aver tenuto un comportamento contrario alle norme federali nonché la pronta ammissione di responsabilità manifestata da entrambe le atlete consentono, solo in minima parte, di attenuare la sanzione che viene irrogata come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale delibera di comminare alle atlete G. F. e F. P. la squalifica per cinque giornate ciascuno da scontarsi in occasioni di gara ufficiali nel prossimo campionato che le atlete disputeranno.

Roma, 17 Luglio 2024.

Il Presidente
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 18 Luglio 2024

